

**DELIBERAZIONE 28 APRILE 2016  
207/2016/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE TRAPANI TURBOGAS,  
ESSENZIALE PER L'ANNO 2012**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 aprile 2016

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 27 marzo 2004, 48/04, come successivamente integrato e modificato;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2010, ARG/elt 247/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 247/10);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 577/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 577/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2014, 575/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 575/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2015, 612/2015/R/eel;
- la comunicazione di E.On Italia S.p.a. (di seguito: E.On Italia) ed E.On Produzione S.p.a. (di seguito: E.On Produzione), in data 27 ottobre 2013, prot. Autorità n. 34478, del 28 ottobre 2013 (di seguito: prima comunicazione E.On);
- la comunicazione di E.On Global Commodities SE (di seguito: E.On GC), in data 4 dicembre 2013, prot. Autorità n. 38990, del 9 dicembre 2013 (di seguito: seconda comunicazione E.On);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), in data 10 dicembre 2013, prot. Autorità n. 39168, del 10 dicembre 2013 (di seguito: prima comunicazione Terna);

- la comunicazione di E.On Italia, in data 1 agosto 2014, prot. Autorità n. 21820, dell'1 agosto 2014 (di seguito: terza comunicazione E.On);
- la comunicazione di Terna, in data 18 febbraio 2015, prot. Autorità n. 6324, del 23 febbraio 2015 (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, in data 17 luglio 2015, prot. Autorità n. 21410, del 17 luglio 2015 (di seguito: terza comunicazione Terna);
- la comunicazione congiunta di E.On GC ed EP Produzione S.p.a. (di seguito: EP Produzione), in data 13 novembre 2015, prot. Autorità n. 35313, del 25 novembre 2015 (di seguito: comunicazione 13 novembre 2015).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti (di seguito anche: Corrispettivo); il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato;
- le unità di produzione dell'impianto Trapani Turbogas sono state ammesse al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2012, ai sensi della deliberazione ARG/elt 247/10;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime di reintegrazione; secondo quanto stabilito dal comma 65.28 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la comunicazione 13 novembre 2015, E.On GC ed EP Produzione hanno:
  - comunicato, tra l'altro, la decorrenza del trasferimento del ruolo di utente del dispacciamento con riferimento agli impianti Centro Energia Ferrara e Trapani Turbogas;
  - congiuntamente richiesto all'Autorità, sulla base degli accordi intercorsi tra le predette società, che sia riconosciuto a E.On GC l'importo del Corrispettivo per l'anno 2012 relativo all'impianto Trapani Turbogas;
- è stata presentata istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'impianto Trapani Turbogas per l'anno 2012 da E.On GC con la seconda comunicazione E.On, che ha integrato la prima comunicazione E.On;
- l'istanza di reintegrazione è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;

- ai sensi della deliberazione 577/2013/R/eel, Terna ha riconosciuto un acconto del Corrispettivo agli utenti del dispacciamento titolari degli impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione per l'anno 2012, ivi incluso E.On GC;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione), riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo, sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali;
- con la seconda e la terza comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile, all'Autorità, una relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini gli importi del margine di contribuzione esplicitati da E.On GC nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione siano stati determinati conformemente alla disciplina dell'omonimo regime di remunerazione;
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia scostamenti tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dall'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- la vigente disciplina del regime di reintegrazione, al comma 65.22, prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno rilevante risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello cui si riferisce il Corrispettivo; con la prima comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibile, all'Autorità, i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi avanzata da E.On GC per l'impianto Trapani Turbogas con la seconda comunicazione E.On, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti in merito alle partite economiche oggetto di verifica da parte di Terna, all'acconto del Corrispettivo *ex* deliberazione 577/2013/R/eel, alla remunerazione del capitale investito e alla riduzione dei costi fissi riconosciuti per effetto delle indisponibilità;
- adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci, rilevanti per la determinazioni del Corrispettivo:
  - i proventi netti relativi alla compravendita di energia elettrica (*ex* comma 65.4, lett. a) e servizi (*ex* comma 65.4, lett. b) e i ricavi ricevuti da Terna ai sensi dei commi 65.2 e 65.3.3 (acconti 65.3.9);
  - i ricavi figurativi *ex* comma 65.3.1;
  - la maggiorazione dei ricavi derivante dall'applicazione dei vigenti criteri di valorizzazione delle offerte accettate sul mercato infragiornaliero per quantità non indispensabili (*ex* comma 65.3.2);
  - i ricavi da *Emissions Trading* *ex* comma 65.6;

- i proventi dovuti al riconoscimento dei corrispettivi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
- le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
- in relazione all'acconto del Corrispettivo già riconosciuto, considerare esclusivamente l'importo determinato con la deliberazione 577/2013/R/eel, dato che l'importo indicato nella deliberazione 575/2014/R/eel attiene all'anno 2013;
- rispetto all'istanza di reintegrazione, avanzata da E.On GC, riconoscere un importo inferiore per la parte dei costi fissi relativa alla quota ammortamento e alla remunerazione del capitale investito, per tenere conto del fatto che, dalla terza comunicazione E.On, è emerso che alcune immobilizzazioni sono state soggette ad ammortamento soltanto per una parte dell'anno di riferimento;
- ridurre i costi fissi rilevanti per il Corrispettivo, in quanto si sono verificate le condizioni previste dal comma 65.22 in tema di indisponibilità

### **DELIBERA**

1. di prescrivere, a Terna, che riconosca, a E.On GC, nei termini indicati in premessa e per l'impianto Trapani Turbogas, il Corrispettivo per l'anno 2012, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di prescrivere, a Terna, che dia seguito alle disposizioni di cui al punto 1, entro il giorno 31 maggio 2016;
3. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, a E.On GC e a Terna;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

28 aprile 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*